

Regolamento (UE) n. 1169/2011

del 25 ottobre 2011

“relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”

Una traccia per l'Etichettatura degli Alimenti

Art. 2	Definizioni. Sono riportati e definiti i termini presenti nel Reg. 1169/2011, come “alimento”, “additivo”, “etichettatura”, “campo visivo”, “leggibilità”, ... Nella definizione di “alimento preimballato”, si afferma che non è “alimento preimballato” l'alimento imballato nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o per la vendita diretta.
Art. 7	Pratiche leali di informazione. Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.
Art. 8	Responsabilità. La responsabilità delle informazioni presenti sugli alimenti è dell'operatore con il cui nome è commercializzato il prodotto.
Art. 9	Elenco delle indicazioni obbligatorie. <ul style="list-style-type: none">- denominazione dell'alimento;- elenco ingredienti;- qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze;- la quantità netta dell'alimento;- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;- una dichiarazione nutrizionale;- ecc..
Art. 13	Presentazione delle indicazioni obbligatorie. Altezza minima dei caratteri di stampa. Carattere di stampa: 0,9 mm o 1,2 mm a seconda delle dimensioni della confezione. Allegato IV Reg. 1169/2011.
Art. 15	Requisiti linguistici. Le indicazioni devono essere riportate in una lingua facilmente comprensibile.
Art. 17	Denominazione di vendita. E' obbligatorio riportare la denominazione di vendita (legale, usuale o descrittiva). Allegato VI Reg. 1169/2011.
Art. 18	Elenco degli ingredienti. Gli ingredienti devono essere riportati in ordine decrescente in base al loro utilizzo. Si inizia il testo con il termine “Ingredienti:” Se si utilizza un prodotto in quantità inferiore al 2%, del prodotto finito, non è necessario riportare gli ingredienti del prodotto composto, ad eccezione degli allergeni. Disposizioni particolari relative all'indicazione degli ingredienti sono riportate nell' Allegato VII Reg. 1169/2011.
Art. 21	Etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. E' necessario nell'elenco ingredienti dare evidenza a questi ingredienti utilizzando un carattere di stampa diverso (esempio: in grassetto). L'elenco degli ingredienti che provocano allergie o intolleranze sono riportati nell'Allegato II del Reg. 1169/2011. In mancanza di un elenco degli ingredienti, per gli allergeni, si utilizza il termine “contiene:”.

Art. 22	Indicazione quantitativa degli ingredienti. Va indicata la % dell'ingrediente caratterizzante il prodotto o che compare nella denominazione di vendita (QUID). Allegato VIII Reg. 1169/2011.
Art. 24	Termine minimo di conservazione (TMC) e data di scadenza. La data di scadenza va indicata per tutti i prodotti molto deperibili, utilizzando la dicitura "da consumare entro". Il TMC va indicato per i prodotti non deperibili, utilizzando la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro il .." o "da consumarsi preferibilmente entro fine". Un alimento dopo la "data di scadenza" è da considerarsi a rischio come da Reg. n. 178/2002. La "data di scadenza" in una confezione multipla va riportata sulla singola monoporzione. Allegato X Reg. 1169/2011.
Art. 25	Condizioni di conservazione o d'uso. Per alcuni alimenti è necessario indicare le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo dopo l'apertura della confezione.
Art. 26	Paese d'origine o luogo di provenienza. L'indicazione del paese d'origine o luogo di provenienza è obbligatoria per alcuni alimenti come: ortofrutta, carni bovine, carni di pollo e volatili, pesce, uova, olio di oliva, latte fresco, miele, vino.
Art. 30	Dichiarazione nutrizionale. Ove richiesta deve corrispondere all'Allegato XV del Reg. 1169/2011. Energia Grassi - di cui acidi grassi saturi Carboidrati - di cui zuccheri Proteine Sale Nell'Allegato V del Reg. 1169/2011 sono riportati gli alimenti ai quali NON si applica l'obbligo della dichiarazione nutrizionale. Esempio: alimenti confezionati in maniera artigianale, ...
Art. 31	Calcolo. Sono riportate le modalità per elaborare la tabella nutrizionale. Sono riportati i valori in kJ e in kcal per ogni principio nutritivo. Allegato XIV Reg. 1169/2011.
Art. 36	Informazioni volontarie. E' possibile riportare informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze.
Art. 44	Alimenti non preimballati. Permane l'obbligo di fornire indicazioni dei prodotti e/o ingredienti che provocano allergie o intolleranze, in base all'elenco riportato nell'Allegato II del Reg. 1169/2011. Si utilizza il termine "contiene:".
Art. 55	Entrata in vigore. - 13 dicembre 2014 - 13 dicembre 2016